

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n.35 del 18 febbraio 2021

OGGETTO: *SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA II° APPALTO SPECIFICO – rettifica lotto n. 37.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi

del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

CONSIDERATO

- che con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 353 del 11 Novembre 2020:
 - è stato indetto il Secondo Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati, istituito con Determina dell'Amministratore Delegato n. 257 del 30 giugno 2020, per n. 234 lotti di gara ed un importo complessivo presunto di euro € 2.207.548.126,21053 oltre iva, corrispondente ad un periodo di fornitura di 48 mesi, ad eccezione dei lotti 43, 56, 65, 78, 92, 93, 106, 123, 125, 126, 137, 138, 154, 194, 232 per un periodo di fornitura di 12 mesi e dei lotti 3, 6, 10, 25, 26, 28, 35, 37, 48, 66, 67, 68, 104, 105, 112, 114, 120, 121, 122, 129, 131, 132, 145, 149, 150, 164, 165, 166, 207, 208, 221, 223 per un periodo di fornitura di 24 mesi, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016;
 - sono stati approvati gli atti di gara (lettera d'invito ed allegati; Capitolato speciale ed allegato; Schema di Contratto);
 - sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alla data del provvedimento di indizione del presente appalto specifico;
 - è stato nominato responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il Dott. Francesco Chianese;
- che con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 8 del 11 Gennaio 2021 è stata rettificata la suddetta Determina in seguito al ritiro del lotto n. 31 rideterminando l'importo presunto da euro € 2.207.548.126,21053 oltre iva ad € 2.206.175.486,05053 oltre IVA;
- che con Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 21 del 2 Febbraio 2021 è stato aggiudicato il II Appalto Specifico per un importo complessivo di 2.135.096.404,31 € oltre iva ;

RILEVATO

- che tra i lotti di gara veniva inserito anche il lotto n. 37 per il quale era stato acquisito un fabbisogno errato, a causa di un mero errore di digitazione, in particolare per i dosaggi da 1000 UI e da 2000 UI;
- che il corretto fabbisogno da porre in gara era pari a 5.602.000 UI per il dosaggio da 1000 UI e pari a 24.692.000 UI per il dosaggio da 2000 UI.

CONSIDERATO

Che per detta motivazione veniva determinata una errata indicazione del fabbisogno complessivo e di conseguenza dell'indicazione dell'importo complessivo dell'intero lotto n. 37 ;

RITENUTO

opportuno per le motivazioni sopra riportate di ridefinire i quantitativi, rettificando per l'effetto, l'importo a base di gara del lotto n. 37 che risulta essere pari a € 17.728.904,48, nonché l'importo di aggiudicazione che risulta essere pari a € 17.728.588,80.

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020

DETERMINA

per i motivi citati in premessa,

1) di rettificare, il fabbisogno e per l'effetto, l'importo a base di gara del lotto n. 37 che risulta essere pari a € 17.728.904,48;

2) di rideterminare, per l'effetto, l'importo di aggiudicazione del lotto n. 37 che risulta essere pari a € 17.728.588,80;

3) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

Pubblicato il 18.02.2021